



Federazione Italiana Giuoco Calcio Legga Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE di TEMPIO PAUSANIA



Via Roma, 8
07029 Tempio Pausania
Tel. 079631386 – fax 079635159
Internet: <http://www.figctempio.it>
e.mail: figctempio@tiscali.it



STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 1 ottobre 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Comunicato Ufficiale n° 127 della Lega Nazionale Dilettanti

Si riporta, di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n° 127 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente la Convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA

Ai sensi della norma transitoria del vigente art. 9, del Regolamento della L.N.D., si comunica che l'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per

SABATO 24 OTTOBRE 2015

presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin n. 2, alle ore 9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea;
3. Relazione del Vice Presidente Vicario della L.N.D. sulla gestione dell'attività ordinaria della L.N.D. a far data dal 22 Maggio 2015;
4. Elezione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2012/16;
5. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti.

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.30 del giorno 23 Ottobre 2015 e riprenderà alle ore 8.45 del giorno successivo. Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. CALENDARO GARE E CAMPIONATO JUNIORES STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016

Alla scadenza dei termini, hanno perfezionato l'iscrizione al Campionato in oggetto **101** squadre, che pertanto vengono suddivise nei **DODICI gironi** qui di seguito riportati.

Il Consiglio Direttivo del Comitato, in virtù del carattere territoriale dei gironi della prima fase, **ha deliberato di assegnare la completa gestione ed organizzazione degli stessi alle rispettive Delegazioni Provinciali di competenza, come sotto indicato.**

Le società dovranno pertanto rapportarsi, in materia di giustizia sportiva, omologazione risultati, variazioni al calendario gare, esclusivamente con le Delegazioni Provinciali competenti e riferirsi ai loro Comunicati Ufficiali, secondo la suddivisione di seguito riportata:

- **Delegazione di Cagliari:** gironi "A", "B";
- **Delegazione di Carbonia:** girone "C";
- **Delegazione Ogliastra:** gironi "D";
- **Delegazione di Oristano:** gironi "E", "F";
- **Delegazione di Nuoro:** gironi "G";
- **Delegazione di Tempio:** gironi "H";
- **Delegazione di Sassari:** gironi "I", "L", "M", "N".

In un prossimo Comunicato verrà reso noto il meccanismo di accesso alla seconda fase a carattere Regionale, valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale Juniores.

Pertanto i DODICI gironi del Campionato Juniores 2015 /2016 sono così composti:

	Girone "A" (Delegazione di Cagliari)	Girone "B" (Delegazione di Cagliari)	Girone "C" (Delegazione di Carbonia)	Girone "D" (Delegazione Ogliastra)
1	CALCIO CAPOTERRA	FRASSINETTI ELMAS	1936 MONREALE S.G.	BARISARDO
2	FERRINI CAGLIARI	HALLEY ASSEMINI 80	ARBUS CALCIO	BAUNESE
3	LA PALMA MONTEURPINU	LIBERTAS	FORTITUDO	CANNONAU JERZU P.
4	P.G.S. AUDAX	MONASTIR KOSMOTO	ATLETICO NARCAO	CARDEDU
5	PGS CLUB SAN PAOLO	ORROLESE A.S.D.	CARBONIA	GAIRO
6	PORTOCORALLO VILLAP.	SAMASSI	EUROPA 2008 DOMUSN.	GIRASOLE
7	QUARTU 2000	SENOBBI	FERMASSENTI S.GIOVANNI	SEUI ARCUERI
8	SANT ELENA QUARTU	SERRAMANNA CALCIO	MONTEPONI IGLESIAS	TERTENIA
9	SELARGIUS CALCIO	SEULO 2010	SILIQUA	TORTOLI CALCIO 1953
10			VILLACIDRESE CALCIO	VILLAGRANDE
	Girone "E" (Delegazione di Oristano)	Girone "F" (Delegazione Oristano)	Girone "G" (Delegazione di Nuoro)	Girone "H" (Delegazione di Tempio)
1	ABBASANTA	ARBOREA	ATLETICO BONO	F.B.C. CALANGIANUS 1905
2	FONNI	FRANCESCO BELLU	BITTESE	FUNTANALIRAS MONTI
3	GHILARZA	FRECCIA MOGORO	DORGALESE A.S.D.	ILVAMADDALENA 1903
4	LACONI	GUSPINI TERRALBA CALCIO	MONTALBO	PORTO ROTONDO
5	MACOMERESE CALCIO	NARBOLIESE	POSADA	PORTO S.PAOLO
6	TALORO GAVOI	ORISTANESE A.S.D.	SANTU PREDU	S.E.F.TEMPIO PAUSANIA
7	TONARA	SANTA GIUSTA CALCIO	SINISCOLA SPORTING	S.TEODORO
8	SAMUGHEO	SANVERESE		TEITI
9		THARROS S.R.L.		
	Girone "I" (Delegazione di Sassari)	Girone "L" (Delegazione di Sassari)	Girone "M" (Delegazione di Sassari)	Girone "N" (Delegazione di Sassari)
1	CASTELSARDO S.R.L.	1945 ALGHERO	ATLETICO URI	LATTE DOLCE CALCIO
2	MESU E RIOS OZIERI 1984	AUDAX ALGHERESE	C.U.S.SASSARI	OTTAVA
3	S.GIORGIO	BOSA	LANTERI SASSARI A.S.D.	PORTOTORRES
4	OSCHIRESE	FERTILIA	OLMEDO	SORSO 1930

5	OZIERESE 1926	ITTIRI CALCIO	POLISPORTIVA OSSESE	SPORTING SORSO
6	TERGU PLUBIUM	POL. BONORVA	SAN PAOLO APOSTOLO	STINTINO
7	VALLEDORIA	POZZOMAGGIORE	USINESE	WILIER
8	PATTADA	THIESI		

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, si trasmette il Calendario gare della Prima Fase del Campionato Juniores 2015/2016.

3.1.2 FUORIQUEOTA CAMPIONATO JUNIORES 1[^] FASE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Si ribadisce che alle gare del Campionato Juniores “1[^] fase” possono partecipare i calciatori nati dal **primo gennaio 1997** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il **quindicesimo anno di età**; è consentito inoltre impiegare fino ad un massimo di **quattro calciatori “fuoriquotea”**, nati dal **primo gennaio 1995 al 31 dicembre 1996**.

Resta inteso che, la Società vincitrice del titolo Regionale dovrà attenersi all'utilizzo di **tre calciatori “fuoriquotea”** per le gare della fase Nazionale, come previsto dal Regolamento della L.N.D..

3.1.3 ISCRIZIONE ALBO REGIONALE SOCIETÀ SPORTIVE – RIAPERTURA TERMINI

Nella seduta del Comitato Regionale dello Sport, tenutasi a Cagliari il 14 settembre, l'Assessore regionale allo Sport Claudia Firino ha comunicato la riapertura dei termini di iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive che viene ora fissata fino al giorno 5 ottobre 2015 con la proroga dei termini di presentazione delle istanze di contributo fissata per il giorno 9 ottobre 2015.

3.2 Segreteria

3.2.1 ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati all'attività agonistica con decorrenza:

Decorrenza	Società Appartenenza	Nome/i Atleta/i
	<i>omissis</i>	
30.09.2015	A.S.D. G.S. ANGLONA LAERRU	COSSU STEFANO – PIRAS MATTEO – SPANO CRISTIAN
	<i>omissis</i>	

3.2.2 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2015/16

Le seguenti Società hanno cessato la propria attività, e pertanto devono ritenersi inattive:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Rinuncia attività
943650	POL. MARTIS	MARTIS	CALCIO A 11 MASCHILE
	<i>omissis</i>		

In ottemperanza al disposto dell'art.110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., i calciatori ad essa vincolati sono liberi d'ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi Società, **sottoscrivendo il modulo di “Nuovo Tesseramento” alla F.I.G.C..**

3.2.3 RINUNCIA AL CAMPIONATO DI 2[^] CATEGORIA UNIFICATO

Con fax pervenuti in data 25 settembre 2015, le Società **Pol. Martis (girone “O”)** e la Società **Pol. Boyl Putifigari**, hanno comunicato la propria rinuncia al Campionato in oggetto per motivi organizzativi.

3.2.4 TESSERAMENTO ON-LINE

Si informano le Società interessate che le richieste di tesseramento effettuate tramite il sistema on-line, dovranno essere necessariamente trasmesse e/o depositate al Comitato Regionale Sardegna, **entro 60 giorni per i tesserati Dilettanti e 90 giorni per quelli del Settore Giovanile e Scolastico. Trascorsi tali termini le pratiche verranno in automatico rese nulle dal sistema informatico.**

4 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

5 Delibere della Corte D'Appello Territoriale

DEFERIMENTO DEL SIGNOR PERU ANDREA – SOCIETA' A.S.D. CALANGIANUS 1905

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna:

- il signor Andrea Peru, tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la società Calangianus 1905, perché in costanza di tesseramento con l'A.I.A., dove ricopriva la qualifica di arbitro effettivo, si tesserava, contemporaneamente, nel corrente anno sportivo, con la società Calangianus 1905 in qualità di calciatore.

In tale veste partecipava alla gara Calangianus / Porto Rotondo del 12.04.2014, valevole per il Campionato Juniores Provinciale, integrando la violazione dell'art. 1-bis comma 1° del C.G.S. dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché la violazione dell'art.40, comma 1, delle NOIF recante "limitazioni del tesseramento calciatori" e dell'art.40, comma 3, lettera g) e comma 4, lettera b) del regolamento AIA recante "doveri degli arbitri", rispettivamente per non aver segnalato con immediatezza ai dirigenti AIA l'avvenuto tesseramento con una società calcistica e per aver violato il divieto di svolgere attività sportiva agonistica con le società calcistiche senza prima avere rassegnato le dimissioni dai ruoli arbitrali;

- la società ASD Calangianus 1905 alla quale apparteneva il deferito Andrea Peru al momento della commissione dei fatti per i comportamenti posti in essere dal predetto.

Alla riunione del 28 settembre 2015 del Tribunale Federale Territoriale, il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. è comparso confermando i fatti contestati nel deferimento ed ha chiesto l'applicazione della sanzione di mesi nove di squalifica al tesserato Andrea Peru e della sanzione dell'ammenda di Euro 150,00 per la società Calangianus 1905.

I deferiti, sebbene sia stato loro ritualmente contestato l'addebito, non sono comparsi e non hanno presentato deduzioni a difesa.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti del procedimento, rileva che effettivamente il signor Peru Andrea è risultato contestualmente tesserato nel corrente anno sportivo con la società Calangianus 1905 e come arbitro effettivo per l'A.I.A., e ritiene pertanto che debbano essere accolte le richieste della Procura federale in merito alla sua responsabilità ed irroga allo stesso la sanzione della squalifica di mesi NOVE in qualità di tesserato della società Calangianus 1905, e la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società.

Per questi motivi, il Tribunale, in accoglimento delle richieste della Procura Federale **DELIBERA:**

- 1) di dichiarare il signor Andrea Peru responsabile di quanto a lui ascritto e di infliggere la sanzione della squalifica di mesi NOVE quale giocatore tesserato della società Calangianus 1905;**
- 2) di dichiarare la società Calangianus 1905 responsabile di quanto ascritte e di infliggerle la sanzione dell'ammenda di Euro 150,00.**

DEFERIMENTO DEL SIG. DETOTTO PAOLO

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale il signor Paolo Detotto per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 40 comma 3 lett. h) del regolamento AIA, per aver redatto, in occasione della gara del campionato Provinciale di Terza categoria Karagnanj 013 – Valle del Lerno del 25/10/2014, in qualità di arbitro, un rapporto arbitrale non veritiero, indicando che nel corso della gara in questione, contrariamente al vero, non fossero state comminate espulsioni.

Afferma la Procura Federale che dall'esito dell'indagine svolta è emersa la non veridicità di quanto riportato nel rapporto di gara in conseguenza di una deliberata volontà dell'arbitro; risulta infatti dalle

dichiarazioni del signor Ermanno Giua, Presidente della Sezione AIA di Olbia, e del signor Luigi Farina, presidente della sezione AIA di Ozieri, che il Detotto, nel corso di un colloquio, ammetteva di non aver indicato nel rapporto l'espulsione di un calciatore del Karagnanj perché un tesserato, di cui non forniva il nome, gli aveva chiesto tale cortesia e di non aver indicato neanche l'espulsione di un giocatore della squadra avversaria per motivi di "par condicio".

Al giudizio il deferito non è comparso, sebbene ritualmente avvisato, né ha presentato deduzioni a difesa.

Il rappresentante della procura Federale, presente al giudizio, sostenendo la responsabilità del deferito ha chiesto a questo Tribunale (di cui ha affermato la connivenza per concorso nell'illecito sportivo di un tesserato della società Karagnanj a tutt'oggi non identificato) di infliggere al Detotto la sanzione della sospensione dall'attività arbitrale per mesi tre.

Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva che i fatti contestati al Detotto siano pienamente provati; il comportamento del medesimo deve essere adeguatamente sanzionato in quanto contrario alla normativa regolamentare che impone all'arbitro di riportare esattamente nel rapporto di gara quanto avvenuto nel corso della stessa, in particolare le espulsioni e le ammonizioni.

Il Tribunale valuta equa la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale.

Per questi motivi, il Tribunale, in totale accoglimento delle richieste della Procura Federale, **DELIBERA di dichiarare il signor Detotto Paolo responsabile di quanto ascittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della sospensione dall'attività arbitrale per mesi tre.**

LE AMMENDE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO

**IL SEGRETARIO
Paolo Pedroni**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
Agostino Pintus**

Pubblicato ed affisso all'albo in Tempio il 1 ottobre 2015